

Il Sindaco e i limiti del potere ordinatorio nelle aree portuali: nota alla sentenza TAR Campania, Salerno, sez. II, 22 agosto 2025, n. 1419

Di Riccardo Renzi

La sentenza n. 1419 del 22 agosto 2025 della Sezione II del TAR Campania, sede di Salerno, rappresenta un importante contributo in tema di delimitazione delle competenze amministrative tra autorità locali e autorità marittime. Il caso, relativo a un'ordinanza sindacale che autorizzava la sosta di autoveicoli presso il ciglio della banchina di riva di un porto, ha consentito al giudice amministrativo di ribadire i limiti del potere sindacale in materia di regolamentazione della circolazione in ambito portuale, chiarendo l'incompetenza del Sindaco alla luce della disciplina speciale contenuta nel Codice della strada. La pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza consolidata che tutela il principio di legalità, rifiuta l'uso improprio dei poteri extra ordinem e rafforza la competenza esclusiva dell'Autorità marittima in materia di viabilità nelle aree portuali.

Il rapporto tra enti locali e autorità statali nelle aree portuali continua a generare contenziosi, soprattutto laddove non sia stata ancora definita con chiarezza una cornice regolamentare condivisa. La sentenza **TAR Campania, Salerno, sez. II, 22 agosto 2025, n. 1419** affronta con precisione il tema, rigettando un'interpretazione estensiva delle competenze sindacali in favore del **principio di legalità** e della **ripartizione funzionale delle competenze amministrative**.

Il fatto: un'ordinanza sindacale "oltre confine"

Il caso trae origine da un'ordinanza emanata dal Sindaco di un comune costiero, con la quale veniva **autorizzata la sosta di autoveicoli lungo la banchina di riva del porto**. L'area, formalmente rientrando nella **disponibilità dell'Autorità portuale**, era stata oggetto di una **ispezione congiunta** da parte della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco e del Comune stesso, all'esito della quale era stata raccomandata la garanzia di **accessibilità dei mezzi di soccorso**, con una **larghezza minima della carreggiata pari a 3,60 metri**. Nonostante tali rilievi, il Sindaco aveva adottato un provvedimento che riduceva tale misura, ritenendo di poter esercitare i propri poteri ordinatori in ragione della **contiguità dell'area al centro abitato**. Il **Ministero delle**

Infrastrutture, la **Capitaneria di Porto** e la **Guardia Costiera** proponevano ricorso, deducendo l'incompetenza dell'amministrazione comunale.

Il merito: la decisione del TAR e i fondamenti normativi

Il **Tribunale Amministrativo Regionale** ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza sindacale e condannando il Comune alle spese di giudizio. Il cuore argomentativo della pronuncia risiede nell'applicazione del **comma 7 dell'art. 6 del Codice della Strada** (D.lgs. n. 285/1992), secondo cui: «[...] nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al comandante di porto capo di circondario [...]». Da ciò discende la **incompetenza funzionale del Sindaco**, che avrebbe potuto esercitare legittimamente i poteri previsti dall'**art. 7 dello stesso Codice**, solo **al di fuori dell'ambito portuale**, ovvero in contesti effettivamente riconducibili alla viabilità urbana. La sentenza smentisce anche l'argomentazione del Comune secondo cui l'area, pur essendo portuale, si troverebbe "in continuità" con il centro abitato e dovrebbe dunque considerarsi ad esso assimilata. Una tale impostazione, osserva il TAR, **conduce a un corto circuito giuridico**: o l'area è portuale e soggetta alla disciplina speciale, oppure è urbana, ma non può essere contemporaneamente entrambe.

Il principio di legalità come criterio guida

La sentenza si inserisce in una più ampia giurisprudenza che riafferma con forza il **principio di legalità nell'azione amministrativa**. Il potere di ordinanza, ancorché esercitabile in via contingibile e urgente, **non è un potere illimitato**, né può fungere da strumento surrogatorio dell'inerzia di altri enti o della complessità procedurale. In particolare, la pronuncia richiama **due coordinate giurisprudenziali**:

- **TAR Campania, Salerno, sez. II, 21 agosto 2017, n. 1304**, secondo cui il Sindaco **non può utilizzare poteri straordinari per supplire a carenze amministrative**, specie quando siano disponibili strumenti ordinari di coercizione o regolamentazione;
- **TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 21 agosto 2025, n. 1422**, dove viene dichiarata l'illegittimità di un'ordinanza sindacale in contrasto con un

precedente giudicato civile: ciò a sottolineare che **i poteri sindacali non possono prevalere su decisioni di altra autorità competente.**

La competenza dell’Autorità marittima: una clausola di specialità

L’elemento centrale della decisione è la riaffermazione della **competenza esclusiva dell’Autorità marittima nella regolamentazione della circolazione nelle aree portuali**. L’ordinamento giuridico assegna infatti tale compito al **Comandante di porto**, anche quando le aree siano accessibili al pubblico. Tale specialità trova giustificazione non solo nell’esigenza di **sicurezza e controllo delle attività portuali**, ma anche nella necessità di **armonizzare le esigenze di viabilità con quelle di sicurezza della navigazione, logistica e operatività delle strutture marittime**. La previsione dell’art. 6, comma 7, del Codice della Strada costituisce dunque **una deroga espressa** alla competenza ordinaria degli enti locali in materia di circolazione stradale, e come tale **non può essere superata per via interpretativa**.

Conclusioni

La sentenza in esame ha il merito di ribadire, con chiarezza ed essenzialità, una serie di principi fondamentali del diritto amministrativo: la **centralità del principio di legalità** nell’esercizio del potere amministrativo; l’**inammissibilità di usi surrettizi o impropri dei poteri contingibili e urgenti**; la necessità di **rispettare le sfere di competenza attribuite a ciascuna autorità**, specie in settori a regolamentazione speciale come quello portuale; il **divieto di creare “zone grigie” normative o interpretative** che possano alterare l’equilibrio tra i diversi livelli di governo.

In un’epoca in cui le competenze amministrative sono sempre più interconnesse, la pronuncia del TAR Salerno invita le amministrazioni a **un uso responsabile e tecnicamente fondato del potere ordinatorio**, evitando derive localistiche e garantendo il coordinamento tra i vari soggetti istituzionali.

9 settembre 2025, per www.italiaius.it